



TRIBUNALE DI NUORO
Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e Assistenza

Procedimento n 164/2021 R.A.C.L.

IL GIUDICE

- a scioglimento della riserva assunta all’esito dell’udienza del 22 luglio 2021;
- letti gli atti e la documentazione di causa;
- ritenuto necessario disporre l’integrazione del contraddittorio, nei medesimi termini rappresentati da parte resistente in memoria difensiva (“... a prescindere dal fatto che ci siano o meno docenti di A018 nella prima fascia delle GPS, considerato che l’accoglimento del presente ricorso cautelare, nel caso in cui la ricorrente ottenesse l’inserimento in prima fascia senza conseguire la nomina in ruolo, determinerebbe il suo contestuale inserimento nella seconda fascia di istituto per tutte le classi di concorso con il conseguente interessamento della sfera giuridica dei docenti inseriti nella terza fascia di istituto che sarebbero pretermessi senza possibilità alcuna di tutelare i propri diritti nel presente giudizio”), che, qui, si condividono;
- riservata soltanto all’esito della corretta instaurazione del contraddittorio processuale (da intendersi prioritaria) ogni altra e diversa valutazione, ivi compresa quella avente ad oggetto la giurisdizione del Giudice Ordinario;

§ visto l’art. 151 c.p.c., in base al quale “Il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità”;

§ ritenuto che l’evoluzione normativa e tecnologica permetta di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la stessa finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l’indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notifica – di ovviare all’eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche Tar Lazio, Latina, decreto collegiale n. 950/12; Tar Lazio Roma ordinanza collegiale n. 9506/2013);

§ ritenuto che, nel caso, in relazione alla natura della controversia e al numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione nei modi di cui all’art. 151 c.p.c. nei confronti dei soggetti controinteressati (come individuati in premessa);

dispone

che parte ricorrente provveda, **entro il 30 agosto 2021**, a curare la pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR e sul sito web dell’USP di Nuoro - previa consegna agli stessi di copia del ricorso introduttivo e del presente provvedimento su supporto informatico - dal quale risulti: 1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, il numero di registro generale del ricorso, la data dell’udienze già fissata; 2.- il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata; 3. il sunto dei



motivi del ricorso; 4.- l'indicazione dei controinteressati, da individuarsi a cura della parte ricorrente secondo le indicazioni di cui in premessa; 5.- il testo integrale del ricorso cautelare e del presente provvedimento

e prescrive

che il MIUR e l'USP di Nuoro non rimuovano dal proprio sito, sino alla definizione del procedimento cautelare, tutta la documentazione ivi inserita, ed inoltre provvedano a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

che i controinteressati si costituiscano in giudizio, ove possibile, almeno 3 giorni prima dell'udienza fissata al punto che segue;

contestualmente fissa

per la verifica degli adempimenti di cui sopra e le ulteriori determinazioni, l'udienza del **21 settembre 2021, ore 11,00**

Si comunichi.

Nuoro, 23/07/2021

**Il Giudice,
dott. Paolo Dau**

